

L.R. 18/1996, art. 3, c. 1, lett. b), art. 18.1 e art. 22

B.U.R. 30/5/2007, n. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2007, n. 0143/Pres.

Regolamento di accesso all'impiego regionale.

Modifiche apportate da:

DPRReg. 21/10/2016, n. 0200/Pres. (B.U.R. 2/11/2016, n. 44).

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Principi generali

TITOLO II
PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO ALLE CATEGORIE DELL'AREA NON
DIRIGENZIALE

CAPO I
ACCESSO ALLE CATEGORIE DEL RUOLO UNICO REGIONALE

- Art. 3 Modalità per l'accesso
- Art. 4 Requisiti generali per l'accesso
- Art. 5 Titoli di studio
- Art. 6 Assunzione tramite i Centri per l'impiego
- Art. 7 Categorie protette
- Art. 8 Bando di concorso
- Art. 9 Preselezioni e sistemi automatizzati
- Art. 10 Domanda di ammissione
- Art. 11 Titoli di merito valutabili
- Art. 12 Commissioni giudicatrici e comitati di vigilanza
- Art. 13 Incompatibilità
- Art. 14 Adempimenti della Commissione giudicatrice
- Art. 15 Convocazione dei candidati
- Art. 16 Svolgimento delle prove scritte
- Art. 17 Svolgimento delle prove pratiche
- Art. 18 Comunicazione dell'esito delle prove scritte e delle prove pratiche
- Art. 19 Svolgimento delle prove psico-attitudinali o motivazionali
- Art. 20 Svolgimento delle prove orali, delle prove aggiuntive e delle prove facoltative
- Art. 21 Disposizioni comuni alle prove d'esame
- Art. 22 Punteggio delle singole prove d'esame
- Art. 23 Graduatoria
- Art. 24 Assunzioni a tempo indeterminato

CAPO II
ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

- Art. 25 Modalità di accesso a tempo determinato

TITOLO III
PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO ALLA CATEGORIA DIRIGENZIALE

- Art. 26 Accesso alla categoria dirigenziale
- Art. 27 Requisiti per l'accesso
- Art. 28 Titoli di merito valutabili
- Art. 29 Norma di rinvio

TITOLO IV
PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO ALLA CATEGORIA FA DELL'AREA
FORESTALE REGIONALE

CAPO I
ACCESSO ALLA CATEGORIA FA

- Art. 30 Modalità di accesso
- Art. 31 Requisiti d'accesso
- Art. 32 Prove di concorso
- Art. 33 Punteggio delle singole prove d'esame
- Art. 34 Graduatoria
- Art. 35 Verifica del possesso dei requisiti
- Art. 36 Norma di rinvio

CAPO II
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA CATEGORIA FA DELL'AREA
FORESTALE REGIONALE

- Art. 37 Disposizioni generali relative al corso di formazione professionale
- Art. 38 Organizzazione del corso e nomina del Direttore del corso
- Art. 39 Programma del corso e docenti
- Art. 40 Regolamento interno del corso
- Art. 41 Doveri dei partecipanti al corso
- Art. 42 Esclusione dal corso
- Art. 43 Commissione d'esame
- Art. 44 Esami conclusivi

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 45 Abrogazione

Art. 46 Entrata in vigore

Allegato A (riferito all'articolo 5)

Allegato B (riferito all'articolo 6)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di accesso all'impiego regionale, in attuazione dell'articolo 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421). In particolare definisce:

- a) i requisiti generali di accesso all'impiego regionale;
- b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
- c) i titoli di studio richiesti quali requisiti;
- d) la composizione e gli adempimenti delle Commissioni giudicatrici;
- e) le modalità e i contenuti delle prove per l'assunzione mediante avviamento a selezione di lavoratori segnalati dai Centri per l'impiego, nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette;
- f) i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero per i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, di cui all'articolo 27 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le categorie e i profili professionali per l'accesso ai quali non è possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana;
- g) le modalità di assunzione del personale a tempo determinato nelle categorie dell'area non dirigenziale;
- h) i titoli di merito valutabili.

Art. 2 (Principi generali)

1. L'Amministrazione regionale nell'attività di svolgimento dei concorsi pubblici persegue gli obiettivi di efficienza, trasparenza ed economicità in tutte le fasi della procedura.

TITOLO II PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO ALLE CATEGORIE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE

CAPO I

ACCESSO ALLE CATEGORIE DEL RUOLO UNICO REGIONALE

Art. 3 (Modalità per l'accesso)

1. L'accesso alle categorie non dirigenziali del ruolo unico regionale avviene mediante le seguenti modalità, come previsto dall'articolo 11 della legge regionale 18/1996:

- a) concorso per titoli ed esami;
- b) concorso per esami;
- c) concorso per esami e successivo corso di formazione;
- d) avviamento a selezione di lavoratori segnalati dai Centri per l'impiego;
- e) assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette secondo la normativa vigente.

Art. 4 (Requisiti generali per l'accesso)

1. Per accedere alle categorie del ruolo unico regionale è necessario possedere i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono, altresì, ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso all'impiego regionale i cittadini stranieri di cui all'articolo 27 della legge regionale 5/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore all'età costituente il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) idoneità fisica o psicofisica all'impiego. L'Amministrazione regionale ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva i vincitori e gli idonei delle selezioni in base alla normativa regionale vigente, per verificarne l'idoneità fisica o psicofisica allo svolgimento delle specifiche mansioni relative al posto messo a concorso;
- e) titoli di studio richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire;
- f) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

2. Non sono ammessi ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, che siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748.

3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché i cittadini stranieri di cui all'articolo 27 della legge regionale 5/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, possono accedere alle categorie del ruolo unico regionale a parità di requisiti, purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso dello svolgimento delle prove; non è comunque consentito ai medesimi l'accesso alle categorie e ai profili professionali che comportano lo svolgimento delle tipologie di funzioni di cui all'articolo 2 del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche).

4. Con il bando di concorso possono essere prescritti ulteriori specifici requisiti in relazione all'accesso a particolari professionalità.

5. In caso di condanne penali, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono l'ammissibilità al pubblico impiego, l'Amministrazione si riserva di valutare tale ammissibilità, tenuto conto del tipo di reato, anche con riferimento alle mansioni connesse con la posizione lavorativa messa a concorso, nonché della sussistenza dei presupposti richiesti per la riabilitazione.

6. Le procedure per l'accesso devono garantire il rispetto dei principi di parità e pari opportunità tra donne e uomini, ai sensi della normativa vigente.

7. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione nonché al momento della stipulazione del contratto. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dal concorso o la decadenza dall'assunzione.

8. Il responsabile del procedimento dispone con provvedimento motivato l'esclusione dal concorso dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando in qualunque momento della procedura concorsuale. Di tale esclusione viene data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di apposito avviso ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

9. L'Amministrazione può ammettere con riserva il candidato escluso dal concorso che abbia provveduto a presentare un'istanza di riesame o ricorso ai sensi di legge, antecedentemente all'effettuazione delle prove scritte o delle eventuali prove preselettive.

Art. 5
(Titoli di studio)

1. Per l'accesso ai singoli profili professionali delle categorie D, C, B e A del ruolo unico regionale è richiesto il possesso dei requisiti culturali previsti all'Allegato A, ovvero dei titoli ad essi equipollenti secondo la vigente normativa, o comunque riconosciuti validi dalle competenti autorità.

2. È fatta salva la possibilità di richiedere nel bando di concorso per l'accesso alle categorie D e C il possesso di ulteriori e diversi titoli di studio ed eventualmente il possesso di master, diplomi o attestati di specializzazione *post lauream*, in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico o universitario o a particolari esigenze o a mutamenti organizzativi dell'Amministrazione.

3. Qualora nel bando di concorso sia previsto genericamente il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado è richiesto un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni.

4. Qualora sia richiesto genericamente il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, oppure del diploma di scuola secondaria di secondo grado, il titolo di studio superiore assorbe quello inferiore che ne costituisce il presupposto.

5. Qualora invece sia richiesto il possesso di uno specifico diploma di scuola secondaria di secondo grado, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere al concorso il candidato in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto, purché esso sia attinente al profilo professionale del posto messo a concorso, e sempre che l'Amministrazione verifichi dall'esame del piano di studi prodotto dal candidato che le materie oggetto del titolo di studio superiore ricomprendono, con maggior grado di approfondimento, quelle del titolo inferiore.

6. In relazione all'elevata autonomia dei singoli Istituti scolastici di secondo grado e degli Atenei nell'individuazione dei corsi di studio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere al concorso candidati in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati nel bando quali requisiti di partecipazione, qualora dalla valutazione delle materie oggetto del corso di studi risulti sussistere omogeneità con taluno dei titoli di studio indicati nel bando.

Art. 6

(Assunzione tramite i Centri per l'impiego)

1. L'assunzione mediante avviamento a selezione di lavoratori segnalati dai Centri per l'impiego può avvenire esclusivamente con riferimento alle categorie B e A, mediante prove di idoneità effettuate da apposita Commissione.

2. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi inoltra alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, ovvero al Centro per l'impiego

competente per territorio in caso di assunzioni a tempo determinato, la richiesta inerente i soggetti da assumere. Entro dieci giorni dal ricevimento della graduatoria redatta dai suddetti Uffici, la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi provvede alla convocazione dei candidati onde sottoporli alla prova di idoneità, secondo l'ordine di graduatoria, indicando giorno e luogo di svolgimento della stessa.

3. La selezione, effettuata da apposita Commissione, consiste nello svolgimento di prove pratiche e di un eventuale esame orale vertenti su materie attinenti al profilo professionale per il quale si procede all'assunzione.

4. La selezione tende ad accertare esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste per la categoria e il profilo professionale di assunzione e non comporta valutazione comparativa.

5. Alla sostituzione dei soggetti che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove di idoneità o non abbiano accettato l'assunzione ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti mediante selezione di ulteriori soggetti avviati.

6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della prima richiesta di avviamento al lavoro, nonché al momento della stipulazione del contratto.

7. Il giorno stesso della prova i candidati avviati sono tenuti a rendere, davanti a un funzionario incaricato, una dichiarazione scritta nella quale attestano, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti necessari per l'accesso all'impiego. Sono altresì tenuti a dichiarare le condanne penali eventualmente riportate, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

8. Qualora dalla suddetta dichiarazione risulti la mancanza di uno o alcuni dei requisiti prescritti, i candidati avviati non saranno ammessi alla prova e verranno successivamente esclusi dalla selezione con apposito provvedimento.

9. La Commissione giudicatrice è nominata secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.

10. All'Allegato B sono riportati i contenuti delle prove nonché i relativi indici di riscontro dell'idoneità.

11. Le risultanze della selezione sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Il candidato utilmente selezionato è invitato, entro un termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione:

- a) a presentare i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione all'impiego, nei modi previsti dalla vigente normativa;
- b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

12. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine di cui al comma 11, ovvero in caso di mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi pronuncia la decadenza del candidato dall'assunzione.

13. Per le assunzioni a tempo determinato trova altresì applicazione l'articolo 6, commi 25 e 26, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale).

Art. 7
(*Categorie protette*)

1. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modificazioni ed integrazioni, avvengono secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa statale nonché, in quanto compatibili, secondo le procedure di cui all'articolo 6, ivi compresi gli aspetti relativi ai contenuti delle prove di idoneità.

Art. 8
(*Bando di concorso*)

1. Il bando di concorso è adottato con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi previa individuazione dei posti da mettere a concorso suddivisi per categoria, profilo professionale ed indirizzo, secondo quanto previsto dal piano annuale dei fabbisogni professionali.

2. Il bando di concorso deve indicare:

- a) il numero dei posti messi a concorso, la categoria, il profilo professionale, l'indirizzo;
- b) il trattamento economico annuo lordo previsto per la posizione economica iniziale della categoria di assunzione;
- c) la percentuale dei posti eventualmente riservati agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34 (Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 18/1996, 20/2002 e 24/2002), e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) le percentuali dei posti riservati da leggi a particolari categorie. Dette riserve non potranno complessivamente superare il 50% dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo

legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;

- e) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- f) i requisiti generali per l'ammissione e gli eventuali ulteriori requisiti specifici per i posti messi a concorso;
- g) l'eventuale preselezione che l'Amministrazione intendesse espletare ed il numero di candidati da ammettere alla successiva prova d'esame;
- h) le materie oggetto delle prove d'esame, l'articolazione e le modalità di svolgimento delle medesime;
- i) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove ed il punteggio massimo complessivo attribuibile;
- l) i titoli di merito eventualmente previsti, nonché termini e modalità per la loro presentazione, documentazione e valutazione;
- m) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, nonché i termini e le modalità della loro presentazione;
- n) le modalità con cui i candidati disabili, in relazione al proprio handicap, sono tenuti a comunicare l'eventuale necessità degli ausili per sostenere le prove, che consentano agli stessi di concorrere in condizioni di effettiva parità con gli altri candidati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 68/1999, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- o) la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- p) l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni;
- q) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile, incluse le modalità di convocazione dei candidati.

3. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione; del medesimo è dato altresì avviso a mezzo internet, nonché mediante affissione all'albo della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

4. Il termine ultimo per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9

(Preselezioni e sistemi automatizzati)

1. Le procedure concorsuali sono attuate, ove ritenuto necessario dalla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, con l'ausilio di sistemi automatizzati

diretti anche a realizzare forme di preselezione, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di istituti specializzati e di esperti.

2. La preselezione potrà consistere nella risoluzione di test preliminari anche di tipo psico-attitudinale o motivazionale, qualora detta tipologia di prove non sia già prevista dal bando di concorso quale prova d'esame.

3. Qualora la tipologia dei test preliminari lo richieda, i candidati possono essere chiamati ad indicare il proprio genere.

4. Sono ammessi alle preselezioni tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso entro i termini previsti dal relativo bando, con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso per i soli candidati ammessi alla prova successiva.

5. Il risultato ottenuto nella preselezione, che non costituisce prova d'esame, non concorre a formare il punteggio per la graduatoria finale.

6. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2bis, della legge regionale 18/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, è escluso dalla preselezione il personale regionale che partecipa ai concorsi pubblici con riserva di posti, il cui accesso alla pubblica Amministrazione regionale è avvenuto previo superamento di una prova selettiva o di un concorso pubblico.

Art. 10

(Domanda di ammissione)

1. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta in forma autografa, deve essere redatta in carta semplice su apposito modulo ovvero su copia dello stesso. La domanda deve essere presentata direttamente o pervenire all'Ufficio competente, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'Ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

2. La data di arrivo delle domande presentate a mano sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà apposto sulle medesime a cura dell'Ufficio competente. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'Ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. La data di arrivo delle domande pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento sarà stabilita e comprovata dal bollo a data apposto su ciascuna domanda dall'Ufficio competente. I candidati devono indicare sul frontespizio della busta contenente la domanda il codice identificativo del concorso.

3. La presentazione o l'arrivo delle domande oltre i termini di cui ai commi 1 e 2 comportano l'esclusione dei candidati dal concorso. L'esclusione viene disposta con le modalità di cui all'articolo 4, comma 8.

4. La domanda deve riportare tutte le indicazioni che il candidato è tenuto a fornire, conformemente alle prescrizioni del bando. Il bando medesimo individua le dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza comporta comunque l'esclusione dal concorso.

5. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.

6. Il bando di concorso può prevedere che le domande di ammissione pervengano obbligatoriamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio competente.

7. Il bando di concorso può altresì prevedere modalità aggiuntive per la presentazione delle domande tramite utilizzo di sistemi elettronici secondo la normativa vigente.

8. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico interesse.

Art. 11

(Titoli di merito valutabili)

1. Nei concorsi per titoli ed esami possono essere valutati i seguenti titoli di merito, qualora non richiesti quale requisito per l'ammissione al concorso, in relazione alla categoria, al profilo professionale e all'indirizzo dei posti messi a concorso:

- a) esperienza professionale maturata in posizioni lavorative corrispondenti per contenuto alle mansioni proprie del profilo professionale ed indirizzo cui si concorre;
- b) dottorati di ricerca, corsi universitari di specializzazione o di perfezionamento *post lauream*, master post-universitari conseguiti presso scuole pubbliche o strutture private accreditate o riconosciute, di durata almeno pari ad un anno accademico, con esame finale, in materie di tipo attinente alle mansioni proprie del profilo professionale ed indirizzo cui si concorre;
- c) abilitazione all'esercizio della professione ovvero iscrizione all'albo professionale, purché attinente alle mansioni proprie del profilo professionale ed indirizzo cui si concorre.

2. Il bando stabilisce il punteggio da attribuire ai singoli titoli di merito in modo graduato secondo l'ordine di priorità fissato dal comma 1; complessivamente non può essere attribuito un punteggio superiore a dieci trentesimi. Il bando disciplina altresì le modalità di documentazione dei titoli.

Art. 12

(Commissioni giudicatrici e comitati di vigilanza)

1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi e sono composte da dipendenti regionali di categoria non inferiore a quella messa a concorso e da esperti estranei all'Amministrazione regionale.

2. L'utilizzo del personale cessato dal servizio non è consentito se il rapporto sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute, per decadenza dall'impiego comunque determinata o per altre cause previste dalla normativa vigente. Nel caso di cessazione dal servizio durante i lavori della Commissione, l'incarico si intende automaticamente confermato, salva revoca da parte del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi.

3. Nel provvedimento di nomina della Commissione, o con successivo decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi possono essere individuati i componenti supplenti che subentrino automaticamente nei lavori della Commissione stessa qualora il componente effettivo cessi definitivamente dall'incarico. La sostituzione non comporta la ripetizione delle operazioni concorsuali già effettuate. In tali casi seguirà la dichiarazione nel verbale da parte del supplente di accettare espressamente quanto stabilito dalla Commissione prima del suo insediamento.

4. Nel caso di svolgimento di prove psico-attitudinali, motivazionali, facoltative, aggiuntive, il bando di concorso può prevedere che la Commissione sia integrata da ulteriori componenti. In tal caso, i componenti aggiunti devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza, documentalmente certificabile, che può essere valutata anche attraverso la produzione del curriculum vitae. L'esperto è componente della Commissione a tutti gli effetti, limitatamente alla fase per la quale è disposta l'integrazione.

5. Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C.

6. Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi o in più locali della stessa sede ovvero qualora il numero dei candidati sia elevato, possono essere costituiti, con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi comitati di vigilanza a supporto della Commissione, presieduti da un commissario ovvero da un dipendente

regionale di categoria non inferiore alla D e costituiti da due dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C e da un segretario scelto tra il personale regionale di categoria non inferiore alla C.

Art. 13
(Incompatibilità)

1. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici i componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e strumentali della Regione, coloro che ricoprono cariche politiche elettive e che sono membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

2. I componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati, sottoscrivono la dichiarazione di non sussistenza delle situazioni di incompatibilità con i candidati medesimi, di cui agli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa per i componenti delle Commissioni di concorso.

Art. 14
(Adempimenti della Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice provvede agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento sino alla trasmissione della graduatoria provvisoria di merito alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

2. Nel corso della prima seduta la Commissione, considerato il numero dei concorrenti e la tipologia delle prove d'esame, stabilisce il termine del procedimento concorsuale relativamente alle operazioni di propria competenza, comunicandolo alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, che ne dà idonea pubblicità; la Commissione stabilisce, altresì, i criteri di valutazione delle prove concorsuali.

3. Nei concorsi per titoli ed esami la Commissione procede alla valutazione dei titoli dopo l'espletamento delle prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto le prove stesse e comunque prima dell'apertura delle buste contenenti i dati anagrafici dei candidati e del relativo abbinamento fra tali dati e il punteggio attribuito alla prova scritta di ciascun candidato. Nei concorsi per titoli ed esami ove sia previsto lo svolgimento di una prova pratica, la valutazione dei titoli sarà effettuata da parte della Commissione giudicatrice prima dello svolgimento della prova pratica.

4. La Commissione fissa i criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, in conformità a quanto previsto dal bando, nella prima seduta o, comunque, prima delle prove scritte e/o prove pratiche.

5. In assenza di unanimità della Commissione nella valutazione delle singole prove d'esame il punteggio è determinato dalla media dei giudizi espressi dai singoli commissari.

6. Nel caso di svolgimento di due prove scritte, qualora vengano adottate le modalità di cui all'articolo 16, commi 14 e 15, la Commissione può stabilire, se la valutazione del primo elaborato non raggiunge il punteggio minimo per l'ammissione alle successive prove d'esame, di non procedere alla valutazione del secondo elaborato.

7. Il segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della Commissione, delle operazioni concorsuali e delle determinazioni assunte dalla Commissione medesima.

8. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.

9. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, le proprie osservazioni in merito allo svolgimento del concorso, ma non può esimersi dal firmare il verbale. In caso di persistente rifiuto, il Presidente ne dà atto nel processo verbale che trasmette immediatamente alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi per l'adozione degli atti conseguenti; il Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, con proprio decreto motivato, dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione.

Art. 15

(Convocazione dei candidati)

1. Il diario delle prove scritte o preselettive è portato a conoscenza dei candidati non meno di quindici giorni prima della data delle prove medesime, mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione o mediante lettera raccomandata.

2. L'avviso per la presentazione alla prova pratica, prova psico-attitudinale o motivazionale, prova orale, prova facoltativa è comunicato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima del giorno in cui i medesimi devono sostenerla, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o mediante lettera raccomandata.

3. Le prove d'esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi, o comunque individuati come festivi dalla legislazione vigente con riferimento alle confessioni religiose riconosciute.

Art. 16

(Svolgimento delle prove scritte)

1. La Commissione giudicatrice, nel giorno fissato per la prova scritta e immediatamente prima dell'ora stabilita per l'inizio della stessa, predispone una terna di temi o gruppi di quesiti ovvero gruppi di test nelle materie indicate dal bando; ciascun testo viene numerato, firmato dai commissari e dal segretario e, quindi, chiuso in busta sigillata. Sono fatte salve eventuali deroghe strettamente connesse all'adozione dei sistemi automatizzati di valutazione delle prove, salvaguardate, in ogni caso, le esigenze di segretezza e di riservatezza del contenuto delle medesime.

2. Ammessi i candidati nei locali d'esame, previo accertamento della loro identità personale, il Presidente, alla presenza dei candidati stessi, invita uno di essi a scegliere una delle buste contenenti le prove, previa constatazione dell'integrità dei sigilli. Alla presenza dei candidati viene aperta la busta contenente la prova d'esame che viene comunicata ai medesimi; sono quindi immediatamente aperte le altre buste e viene dato atto che le prove in esse contenute sono diverse da quella scelta.

3. Il candidato che si presenti alla prova scritta in ritardo rispetto all'ora prestabilita per l'identificazione, potrà essere ammesso a sostenerla solamente qualora non sia già stata effettuata l'operazione di estrazione della prova. L'ammissione di candidati ritardatari non potrà comunque avvenire qualora la Commissione ritenga che ciò possa pregiudicare il regolare svolgimento della prova.

4. La durata, comunque non superiore alle otto ore, e la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla Commissione.

5. I lavori devono essere scritti e svolti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli o moduli forniti dalla Commissione, recanti il timbro della Regione e la sigla di uno dei componenti della Commissione medesima.

6. Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i commissari e gli incaricati della vigilanza.

7. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati; la consultazione di dizionari, codici o testi di legge è consentita solo se autorizzata dalla Commissione.

8. I candidati non possono altresì introdurre nella sede d'esame telefoni cellulari, strumentazioni atte a consentire la comunicazione con l'esterno, nonché altri supporti di memorizzazione digitale.

9. Durante le prove e sino alla consegna dell'elaborato il candidato non può, se non per casi eccezionali, uscire dai locali, che devono essere vigilati. Per coloro che intendano ritirarsi dopo la lettura dei temi la Commissione stabilisce un tempo limite prima del quale non sarà, comunque, consentito uscire.

10. La Commissione giudicatrice cura l'osservanza delle disposizioni e adotta i provvedimenti necessari a garantire il corretto svolgimento della prova. A tal fine almeno due componenti della Commissione devono sempre trovarsi nei locali in cui si svolgono gli esami.

11. Al candidato sono consegnati una busta grande, una busta piccola e un cartoncino. Prima dell'inizio della prova il candidato scrive sul cartoncino il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita e lo chiude nella busta piccola. Dopo aver svolto la prova il candidato introduce tutti i fogli ricevuti nella busta grande, senza apporvi sottoscrizioni o altro segno di riconoscimento; pone quindi la busta piccola nella grande che chiude e consegna al commissario o al personale di vigilanza incaricato del ritiro della busta. Almeno un commissario appone la sua firma trasversalmente sul lembo di chiusura della busta grande e la data della prova.

12. Il candidato che contravviene alle disposizioni del presente articolo o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova è escluso dal concorso.

13. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in plichi che, debitamente sigillati, sono firmati dai commissari presenti al momento della chiusura e dal segretario.

14. Qualora siano previste due prove scritte possono essere utilizzate buste grandi munite di linguetta staccabile prenumerata. A ciascun concorrente è assegnato, per entrambe le prove, lo stesso numero in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

15. Alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le successive ventiquattro ore la Commissione procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate. Di tale operazione è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova d'esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore a dieci, potranno assistere alle anzidette operazioni; al termine di tali operazioni le buste vengono mischiate tra loro.

16. I plichi sono aperti nella seduta destinata alla valutazione degli elaborati. Un commissario appone su ciascuna delle buste contenenti gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura e previa verifica dell'integrità delle medesime, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla relativa busta piccola che rimane chiusa.

17. Tale numero è riprodotto su un apposito elenco destinato alla registrazione delle valutazioni dei singoli elaborati.

18. Un commissario dà lettura dei singoli elaborati, in merito ai quali la Commissione esprime di volta in volta il proprio giudizio. Qualora la Commissione pervenga al convincimento che qualche elaborato, in tutto o in parte, sia stato copiato, provvede all'esclusione dal concorso di tutti i candidati coinvolti.

19. Dopo che sono state espresse le votazioni sugli elaborati di tutte le prove relative al concorso, si procede all'apertura delle buste piccole e alla conseguente identificazione degli autori degli elaborati medesimi.

Art. 17

(Svolgimento delle prove pratiche)

1. La Commissione, prima dello svolgimento della prova pratica, stabilisce le modalità e i contenuti della prova medesima, che devono comportare uguale difficoltà per tutti i concorrenti. La Commissione mette a disposizione dei concorrenti uguali strumenti operativi necessari per lo svolgimento della prova.

2. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera Commissione, previa identificazione dei concorrenti.

3. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione assegna immediatamente il relativo punteggio.

4. Al termine di ogni seduta giornaliera, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova ovvero presso la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

Art. 18

(Comunicazione dell'esito delle prove scritte e delle prove pratiche)

1. La Commissione giudicatrice informa l'Amministrazione regionale in ordine agli esiti della valutazione delle prove scritte o delle prove pratiche onde consentire alla medesima di comunicare ai candidati l'eventuale ammissione alle successive prove d'esame; l'avviso per la

presentazione a dette prove è dato almeno venti giorni prima di quello in cui i candidati ammessi devono sostenerle.¹

2. Le comunicazioni di ammissione alle successive prove d'esame indicano il punteggio conseguito nelle prove scritte o pratiche e quello degli eventuali titoli, precisano luogo, giorno e ora stabiliti per le successive prove e contengono l'espressa avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, il candidato sarà considerato rinunciario al concorso.

Art. 19

(Svolgimento di prove psico-attitudinali o motivazionali)

1. Qualora il bando di concorso preveda l'espletamento di un'ulteriore prova d'esame finalizzata alla valutazione delle caratteristiche psico-attitudinali o motivazionali dei candidati, da attuarsi anche con l'ausilio di sistemi automatizzati, la Commissione, prima dello svolgimento della prova, stabilisce le modalità e i contenuti della prova medesima, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di istituti specializzati e di esperti.

2. Qualora la tipologia della prova lo richieda, i candidati possono essere chiamati ad indicare il proprio genere.

3. La prova psico-attitudinale o motivazionale si svolge alla presenza dell'intera Commissione, previa identificazione dei concorrenti. Per le procedure di svolgimento trova applicazione l'articolo 16, in quanto compatibile.

Art. 20

(Svolgimento delle prove orali, delle prove aggiuntive e delle prove facoltative)

1. La Commissione, prima dell'inizio della prova orale, al fine di garantire pari opportunità a tutti i candidati, decide le modalità di svolgimento della prova medesima e il numero dei quesiti da porre ai candidati nonché l'area tipologica degli stessi.

2. Le prove devono svolgersi in locali aperti al pubblico.

3. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione assegna immediatamente il relativo punteggio. Al termine di ogni seduta giornaliera, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile

¹ Comma sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 21/10/2016, n. 0200/Pres. (B.U.R. 2/11/2016, n. 44).

presso i locali in cui si è svolta la prova ovvero presso la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

4. Il bando di concorso può prevedere l'espletamento di prove aggiuntive in particolari materie, da svolgersi nel corso della prova orale.

5. Il bando può prevedere, altresì, la possibilità di effettuare una o più prove facoltative da svolgersi nel corso della prova orale ovvero prima o dopo la stessa. La prova facoltativa può anche essere finalizzata alla valutazione delle caratteristiche psico-attitudinali o motivazionali dei candidati, con le modalità di cui all'articolo 19.

Art. 21

(Disposizioni comuni alle prove d'esame)

1. Il concorrente che non si presenta alle prove d'esame il giorno stabilito si considera rinunciatario al concorso.

2. I candidati che fossero impossibilitati a sostenere le prove pratiche e le prove orali alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, valutata la documentazione, può disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio della prova.

Art. 22

(Punteggio delle singole prove d'esame)

1. La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta o nella prova pratica un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. La prova orale si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.

2. Qualora il bando di concorso preveda l'effettuazione di due prove scritte, la Commissione dispone di trenta punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di quaranta punti per la valutazione della prova orale; sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno ventuno punti e non meno di diciotto punti in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventotto.

3. Qualora prevista, il bando determina il punteggio da attribuire alla prova psico-attitudinale o motivazionale, che non pregiudica l'ammissione alle successive prove d'esame, ma concorre alla predisposizione della graduatoria generale di merito provvisoria.

4. Il bando determina altresì il punteggio positivo da attribuire in caso di superamento dell'eventuale prova aggiuntiva ovvero il punteggio negativo in caso di mancato superamento. Il punteggio ottenuto dal candidato nelle singole prove aggiuntive verrà sommato o sottratto a quello riportato nella prova orale. In tal caso il punteggio massimo complessivo attribuibile alla prova orale potrà superare i trenta punti ovvero, nei casi di cui al comma 2, i quaranta punti.

5. Qualora il bando di concorso preveda la possibilità di effettuare le prove facoltative, di esse si tiene conto, in sede di predisposizione della graduatoria generale di merito provvisoria, solo se l'esito delle stesse è positivo; in caso contrario la prova s'intende come non sostenuta. Il bando determina il punteggio da attribuire all'eventuale prova facoltativa.

Art. 23
(*Graduatoria*)

1. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito in ciascuna delle prove scritte con il punteggio della prova orale, dell'eventuale prova psico-attitudinale o motivazionale e dell'eventuale prova facoltativa. Nei concorsi che prevedono una prova pratica, la votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella prova pratica con quello conseguito nelle altre prove d'esame. Nei concorsi per titoli ed esami la votazione complessiva si ottiene sommando anche il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

2. Sulla base dei punteggi finali attribuiti ai sensi degli articoli 11 e 22, la Commissione forma la graduatoria provvisoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e trasmette tutti gli atti alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

3. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi predispone la graduatoria definitiva con applicazione dei titoli di precedenza che danno diritto all'eventuale riserva di posti, nonché dei titoli di preferenza, a parità di merito, esibiti dai candidati.

4. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 3, comma 7, della legge n. 127/97, come integrato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98. Gli eventuali periodi di servizio prestati dai candidati come "lavoratore socialmente utile" costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 468/97.

5. I candidati con diritto a riserva di posti ai sensi della legge n. 68/1999 ovvero ai sensi di altre leggi nazionali o regionali, collocatisi quali vincitori nella graduatoria di merito, non occupano i posti previsti dalla riserva medesima.

6. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi trasmette gli atti alla Giunta regionale per l'approvazione della graduatoria degli idonei e la dichiarazione dei vincitori del concorso, tenuto conto delle eventuali riserve di posti.

7. La graduatoria approvata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione rimane valida per la copertura dei posti che risultino disponibili nei tre anni successivi alla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 18/1996.

8. L'Amministrazione può altresì procedere all'utilizzo delle graduatorie in applicazione dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 68/1999, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della medesima legge.

Art. 24

(Assunzioni a tempo indeterminato)

1. I candidati risultati vincitori sono invitati, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione:

- a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti;
- b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

2. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine indicato al comma 1 o di mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi pronuncia la decadenza del candidato dall'assunzione.

CAPO II

ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Art. 25

(Modalità di accesso a tempo determinato)

1. Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici indetti per assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Dette graduatorie sono individuate con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, avuto riguardo alla categoria ed al profilo professionale da coprire, nonché, per quanto attiene all'indirizzo, avuto riguardo anche alle

mansioni da svolgere. I lavoratori assumibili devono possedere i requisiti prescritti dal bando di concorso in base al quale è stata formata la graduatoria di riferimento.

2. I candidati vengono invitati, sulla base dell'ordine di collocazione nelle rispettive graduatorie, a mezzo telegramma inviato all'indirizzo risultante dalla domanda di partecipazione al concorso, a sottoscrivere il contratto entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Dopo la sottoscrizione del contratto i candidati devono assumere servizio entro il termine perentorio indicato nel contratto stesso.

3. Ogni qualvolta si presenti una nuova necessità di assunzione viene effettuata l'individuazione degli aventi titolo all'assunzione ripartendo dal primo candidato idoneo che risulti collocato in posizione utile in graduatoria.² Il candidato che abbia rinunciato per tre volte all'assunzione perde il diritto ad ulteriori chiamate per contratti di lavoro a tempo determinato relativi alla specifica graduatoria.

4. Il mancato rispetto dei termini perentori di cui al comma 2 equivale a rinuncia all'assunzione.

5. Qualora vengano utilizzate graduatorie di selezioni pubbliche indette per assunzioni a tempo indeterminato, l'eventuale rinuncia all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato non pregiudica in alcun modo il diritto del candidato, utilmente collocato in graduatoria, ad essere chiamato per un'assunzione a tempo indeterminato.

6. Le assunzioni a tempo determinato per le categorie B e A possono altresì avvenire mediante selezione di lavoratori segnalati dai Centri per l'impiego, con le modalità di cui all'articolo 6.

7. I candidati in servizio a tempo determinato, per tutta la durata del contratto, non vengono considerati disponibili per altre assunzioni a tempo determinato nella medesima categoria e profilo professionale, al fine di garantire la continuità dell'attività già iniziata presso un determinato ufficio.

TITOLO III

PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO ALLA CATEGORIA DIRIGENZIALE

Art. 26

(Accesso alla categoria dirigenziale)

² Parole soppresse da art. 2, c. 1, DPRReg. 21/10/2016, n. 0200/Pres. (B.U.R. 2/11/2016, n. 44). Le disposizioni si applicano anche alle procedure relative a proposte di assunzione già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al DPRReg. 0200/16, ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.

1. L'accesso alla categoria dirigenziale del ruolo unico regionale avviene mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso, adottato con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, indica il numero dei posti da mettere a concorso, il profilo professionale e, eventualmente, le caratteristiche delle posizioni dirigenziali da ricoprire, secondo quanto previsto dal piano annuale dei fabbisogni professionali.

3. Per il personale regionale si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 18/1996.

Art. 27
(Requisiti per l'accesso)

1. Per accedere alla categoria dirigenziale è necessario possedere, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 4, i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- b) essere dipendente di ruolo di pubbliche amministrazioni in possesso di un'anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;
- c) essere in possesso di una laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, individuati nei bandi di concorso, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 18/1996.

2. Con il bando di concorso possono essere prescritti ulteriori specifici requisiti in relazione all'accesso a particolari professionalità.

Art. 28
(Titoli di merito valutabili)

1. Nei concorsi per titoli ed esami possono essere valutati i seguenti titoli di merito:

- a) esercizio di funzioni dirigenziali e/o di posizione organizzativa, svolti presso enti pubblici, in qualità di titolare ovvero effettivamente retribuiti, affidati con provvedimento formale dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico;
- b) dottorati di ricerca, abilitazione all'esercizio della professione ovvero iscrizione all'albo professionale, corsi universitari di specializzazione o di perfezionamento *post lauream*, master post-universitari conseguiti presso scuole pubbliche o strutture private accreditate o riconosciute, di durata almeno pari ad un anno accademico, con esame

finale, purché attinenti alle caratteristiche delle posizioni dirigenziali da ricoprire e non richiesti quali requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 29
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Titolo trovano applicazione le disposizioni del Titolo II, in quanto compatibili.

TITOLO IV
PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO ALLA CATEGORIA FA DELL'AREA
FORESTALE REGIONALE

CAPO I
ACCESSO ALLA CATEGORIA FA

Art. 30
(Modalità di accesso)

1. L'accesso alla categoria FA dell'Area forestale regionale avviene anche mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione.

Art. 31
(Requisiti per l'accesso)

1. Per accedere alla categoria FA dell'Area forestale regionale è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, con esclusione di ogni elevazione;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) idoneità fisica e psico-attitudinale allo svolgimento delle specifiche mansioni della categoria, così come previsto per il Corpo forestale dello Stato dal DPR 27 febbraio 1991, n. 132, ad eccezione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), primo capoverso; in ordine al rapporto altezza-peso di cui al secondo capoverso del medesimo articolo 1, comma 1, lettera b), si fa riferimento all'indice di massa corporea come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per i soggetti normopeso. Tale idoneità verrà accertata con le modalità previste dalla normativa regionale vigente;
- e) diploma di scuola secondaria di secondo grado, con corso di studi di durata non inferiore a 4 anni;

- f) patente di guida di categoria non inferiore alla B;
- g) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
- h) non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza;
- i) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;
- l) non aver riportato condanna definitiva a pena detentiva per reati non colposi;
- m) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione.

2. Non sono inoltre ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, che siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

3. In considerazione dei particolari compiti attribuiti al personale del Corpo forestale regionale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, l'ammissione al concorso è altresì subordinata all'accettazione dell'impiego delle armi da fuoco per l'espletamento delle mansioni proprie della categoria di appartenenza.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lett. l), in caso di condanne penali, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono l'ammissibilità al pubblico impiego, l'Amministrazione si riserva di valutare tale ammissibilità, tenuto conto del tipo di reato, anche con riferimento alle mansioni connesse con la posizione lavorativa messa a concorso, nonché della sussistenza dei presupposti richiesti per la riabilitazione.

5. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione e devono persistere al momento della stipulazione del contratto, ad eccezione del requisito dell'età. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dal concorso o la decadenza dall'assunzione.

Art. 32

(Prove di concorso)

1. Le prove di concorso constano di una prova scritta e di una prova teorico-pratica, volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie della categoria FA.

2. Con riferimento alla prova teorico-pratica trova applicazione la disciplina prevista in merito alle modalità di svolgimento delle prove orali di cui all'articolo 20.

Art. 33

(Punteggio delle singole prove d'esame)

1. La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame. Sono ammessi alla prova teorico-pratica i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio di almeno ventuno trentesimi. La prova teorico-pratica si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.

Art. 34

(Graduatoria)

1. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella prova scritta con quello della prova teorico-pratica.

2. La graduatoria provvisoria di merito è formata sulla base del punteggio ottenuto quale votazione complessiva.

3. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza sottospecificati, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

- a) brevetto di guida alpina o attestato di superamento di corso AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe);
- b) qualifica di "guida naturalistica";
- c) titolo di maestro di sci da discesa o da fondo;
- d) abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore o di pattugliatore delle piste da sci;
- e) patente di guida di categoria C o superiore;
- f) patente nautica.

4. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- aa) dal numero dei figli a carico;
- bb) dall'aver prestato servizio senza demerito nell'Amministrazione regionale;
- cc) dall'aver prestato servizio senza demerito nelle Amministrazioni pubbliche;
- dd) dalla minore età.

Art. 35

(Verifica del possesso dei requisiti)

1. Sulla base della graduatoria definitiva, i vincitori del concorso sono assunti in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella categoria FA dell'Area forestale regionale, previa verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

Art. 36
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Titolo trovano applicazione le disposizioni del Titolo II, in quanto compatibili.

CAPO II
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA CATEGORIA FA DELL'AREA
FORESTALE REGIONALE

Art. 37
(Disposizioni generali relative al corso di formazione professionale)

1. I candidati assunti frequentano un apposito corso di formazione professionale, anche a carattere residenziale, di durata non inferiore a tre mesi, per uno svolgimento minimo di 400 ore complessive, organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti.

2. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.

3. Il superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso costituisce elemento essenziale ai fini della valutazione per il superamento del periodo di prova.

Art. 38
(Organizzazione del corso e nomina del Direttore del corso)

1. L'organizzazione del corso di formazione professionale è affidata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

2. Con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi si provvede alla nomina, su proposta del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, del Direttore del corso e del Vicedirettore, quest'ultimo con compiti di tutor e di sostituto del Direttore in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il Direttore del corso e il Vicedirettore sono scelti tra i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D o FC se appartenenti all'Area forestale.

Art. 39

(Programma del corso e docenti)

1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna predispone il programma del corso e ne cura l'organizzazione logistica.

2. Con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, d'intesa con il Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, si provvede:

- a) all'approvazione del programma del corso e del relativo preventivo di spesa;
- b) all'assegnazione dei fondi necessari;
- c) alla nomina dei docenti.

3. I docenti sono individuati nell'ambito del personale regionale ovvero fra esperti esterni; in quest'ultimo caso si provvede mediante stipula di un contratto.

4. Nel programma sono definite:

- a) la sede principale e le eventuali altre sedi temporanee, scelte sulla base di criteri di opportunità e funzionalità;
- b) la durata del corso e gli eventuali periodi di interruzione;
- c) l'elenco delle materie di insegnamento e i relativi docenti;
- d) il numero minimo di ore di insegnamento per ciascuna materia;
- e) la dotazione di testi e dispense;
- f) ogni altro intervento comportante spesa, necessario ad assicurare lo svolgimento ottimale del corso.

5. A fronte di situazioni particolari e contingenti, tali da impedire il regolare svolgimento del corso così come programmato, il Direttore del corso provvede direttamente alle necessarie variazioni del programma, salva successiva ratifica da parte del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, d'intesa con il Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Art. 40

(Regolamento interno del corso)

1. Il regolamento interno del corso viene adottato dal Direttore del corso medesimo.

2. Il regolamento stabilisce gli orari delle lezioni, dello studio, delle esercitazioni pratiche e delle altre attività formative e didattiche, al fine di consentire il funzionale svolgimento del corso medesimo.

Art. 41

(Doveri dei partecipanti al corso)

1. La frequenza del corso è obbligatoria. L'avvenuta frequenza è documentata mediante l'apposizione giornaliera, da parte dei partecipanti, della firma sull'apposito registro delle presenze, che verrà giornalmente controfirmato dal Direttore del corso o dal suo sostituto.

2. Il partecipante è tenuto al rispetto del regolamento interno del corso.

Art. 42

(Esclusione dal corso)

1. Sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso coloro che:

- a) dichiarano di volere rinunciare al corso o all'esame di fine corso;
- b) hanno accumulato assenze dal servizio per un numero di giornate pari al 30 % della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.

2. Qualora tale soglia del 30 % sia superata per una delle cause previste dall'articolo 16, comma 3, del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area non dirigenziale – quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, sono svolte delle ore formative di recupero, al fine di consentire al dipendente in prova il rispetto del requisito di presenza minima previsto per l'ammissione all'esame finale.

3. L'esclusione è disposta con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi. Con il medesimo decreto è disposto il recesso dell'Amministrazione dal rapporto di lavoro ai sensi del comma 4 del surrichiamato articolo 16 del C.C.R.L. del personale del comparto unico – area non dirigenziale – quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005.

Art. 43

(Commissione d'esame)

1. La Commissione d'esame, composta dal Direttore del corso che la presiede e da quattro docenti del corso designati dal Direttore medesimo, è nominata con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi.

2. Le funzioni di segretario della Commissione d'esame sono svolte da un dipendente regionale almeno di categoria C o FB se appartenente all'Area forestale.

Art. 44

(Esami conclusivi)

1. Gli esami conclusivi del corso consistono in una prova scritta, anche a risposta sintetica e in un colloquio vertenti sulle materie oggetto del corso medesimo.

2. La Commissione d'esame dispone di trenta punti per la valutazione della prova scritta e di trenta punti per la valutazione del colloquio.

3. L'esame si intende superato se il candidato abbia riportato un punteggio di almeno ventuno trentesimi in ciascuna delle due prove.

4. La votazione complessiva, al fine della predisposizione della graduatoria finale del corso, è data dalla somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nel colloquio.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45
(Abrogazione)

1. E' abrogato il Regolamento di accesso alle categorie D, C, B e A di cui all'articolo 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0272/Pres. di data 12 settembre 2006.

Art. 46
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (riferito all'articolo 5)

REQUISITI CULTURALI PER L'ACCESSO AI SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI DELLE
CATEGORIE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE

Categoria D

Profili professionali

Specialista amministrativo-economico

Per l'indirizzo amministrativo:

- classi di lauree specialistiche: 22/S, 60/S, 64/S, 70/S, 71/S, 84/S, 88/S, 99/S;
- classi lauree di primo livello: 2, 15, 17, 19, 28, 31;
- titoli di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienza dell'amministrazione, in economia e commercio.

Per l'indirizzo economico:

- classi di lauree specialistiche: 22/S, 64/S, 60/S, 70/S, 71/S, 84/S, 88/S, 99/S;
- classi lauree di primo livello: 2, 15, 17, 19, 28, 31;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in economia e commercio, in economia aziendale, in scienze politiche, in giurisprudenza.

Per l'indirizzo statistico:

- classi di lauree specialistiche: 60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 90/S, 91/S, 92/S, 99/S;
- classi lauree di primo livello: 15, 19, 37;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in statistica, in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche e attuariali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze politiche.

Per l'indirizzo tavolare e dei privilegi mobiliari:

- classi di lauree specialistiche: 22/S, 60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 99/S;
- classi lauree di primo livello: 2, 15, 19, 31;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche.

Specialista tecnico

Per l'indirizzo geologico:

- classi di lauree specialistiche: 86/S;
 - classi lauree di primo livello: 16;
 - titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in geologia.
- Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo biologico:

- classi di lauree specialistiche: 6/S;
- classi lauree di primo livello: 12;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in biologia.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo chimico:

- classi di lauree specialistiche: 14/S, 62/S, 81/S;
- classi lauree di primo livello: 21, 24;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in chimica, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in chimica industriale.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo naturalistico:

- classi di lauree specialistiche: 68/S, 82/S;
- classi lauree di primo livello: 27;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze naturali, in scienze ambientali.

Per l'indirizzo architettonico:

- classi di lauree specialistiche: 4/S;
- classi lauree di primo livello: 4;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in architettura.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo urbanistico:

- classi di lauree specialistiche: 54/S;
- classi lauree di primo livello: 7;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo ingegneristico:

- classi di lauree specialistiche e di primo livello: da definire nel Bando in correlazione alle mansioni previste per i posti messi a concorso;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in ingegneria con indirizzo correlato alle mansioni previste per i posti messi a concorso.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo agronomico-forestale:

- classi di lauree specialistiche: 74/S, 77/S, 78/S, 79/S;
- classi lauree di primo livello: 20, 40;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze e tecnologie agrarie, in scienze della produzione animale, in scienze e tecnologie alimentari, in scienze forestali, in scienze forestali e ambientali.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo minerario:

- classi di lauree specialistiche: 38/S;
- classi lauree di primo livello: 8;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in ingegneria mineraria, in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo assistenziale:

- classi di lauree specialistiche: 57/S;
- classi lauree di primo livello: 6;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze del servizio sociale.

Per l'indirizzo sanitario:

- classi di lauree specialistiche: SNT_SPEC/1;
- classi lauree di primo livello: SNT/1;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in infermieristica.

E' inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.

Per l'indirizzo informatico:

- classi di lauree specialistiche: 20/S, 23/S, 32/S, 35/S, 45/S, 100/S;
- classi lauree di primo livello: 9, 25, 26, 32;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in informatica, in ingegneria elettronica, in ingegneria informatica, in matematica, in fisica, in scienza dell'informazione.

Per l'indirizzo medico:

- classi di lauree specialistiche: 46/S;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

E' richiesta inoltre l'iscrizione all'albo professionale.

Può essere altresì richiesto il possesso di una specializzazione.

Per l'indirizzo psicologico:

- classi di lauree specialistiche: 58/S;
- classi lauree di primo livello: 34;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in psicologia.

E' inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.

Per l'indirizzo veterinario:

- classi di lauree specialistiche: 47/S;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in medicina veterinaria.

E' inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.

Può essere altresì richiesto il possesso di una specializzazione.

Per l'indirizzo farmaceutico:

- classi di lauree specialistiche: 14/S;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche.

E' inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.

Può essere altresì richiesto il possesso di una specializzazione.

Specialista turistico-culturale

Per l'indirizzo sociologico:

- classi di lauree specialistiche: 49/S, 58/S, 65/S, 67/S, 87/S, 89/S;
- classi lauree di primo livello: 14, 18, 34, 36;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in sociologia, in psicologia, in pedagogia, in scienza dell'educazione, in scienza della comunicazione.

Per l'indirizzo storico-culturale:

- classi di lauree specialistiche: 1/S, 2/S, 5/S, 10/S, 12/S, 15/S, 16/S, 17/S, 18/S, 21/S, 24/S, 39/S, 40/S, 41/S, 42/S, 43/S, 44/S, 51/S, 72/S, 73/S, 93/S, 94/S, 95/S, 96/S, 97/S, 98/S, 104/S;
- classi lauree di primo livello: 3, 5, 11, 13, 23, 29, 30, 38, 41;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in lettere, storia, geografia, filosofia, lingua e cultura italiana, lingue e letterature straniere, lingue culture ed istituzioni dei paesi del Mediterraneo, lingue e civiltà orientali, lingue e cultura dell'Europa orientale, lingue e culture europee, musicologia, conservazione dei beni culturali, D.A.M.S., storia e conservazione di beni architettonici e ambientali, storia e conservazione dei beni culturali.

Per l'indirizzo turistico:

- classi di lauree specialistiche: 55/S, 64/S, 84/S;
- classi lauree di primo livello: 39;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in economia del turismo, in scienze turistiche, nonché tutti i diplomi di laurea previsti per l'indirizzo storico-culturale.

Per l'indirizzo linguistico:

- classi di lauree specialistiche: 13/S, 39/S, 41/S, 42/S, 43/S, 44/S, 59/S, 67/S, 101/S, 104/S;
- classi lauree di primo livello: 3, 11, 14;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in lingue e letterature straniere, in traduzione e interpretazione, in lingue culture ed istituzioni dei paesi del Mediterraneo, in lingue e civiltà orientali, in lingue e cultura dell'Europa orientale, in lingue e culture europee, in relazioni pubbliche.

Per l'indirizzo archivistico-bibliografico:

- classi di lauree specialistiche: 5/S;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea unitamente a diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole presso gli Archivi di Stato oppure a diploma di specializzazione in archivistica conseguito presso le scuole a fini speciali attivate presso le Università degli studi.

Per l'indirizzo conservativo:

- classi di lauree specialistiche: 1/S, 2/S, 5/S, 4/S, 10/S, 12/S, 24/S, 95/S;
- classi lauree di primo livello: 4, 13, 41;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in conservazione dei beni culturali, in storia e conservazione di beni architettonici e ambientali, in storia e conservazione dei beni culturali, in architettura.

Laurea in altre discipline unitamente al conseguimento di diploma presso una scuola di restauro statale o regionale.

Per l'indirizzo comunicatore pubblico:

- classi di lauree specialistiche: 13/S, 59/S, 67/S, 101/S;
- classi lauree di primo livello: 14;
- titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze della comunicazione, in relazioni pubbliche;
- diploma di laurea in altre discipline unitamente ad uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 2, del DPR 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi).

Categoria C

Profili professionali

Assistente amministrativo-economico

per l'indirizzo amministrativo: Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado;

per l'indirizzo economico: Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo economico/commerciale;

per l'indirizzo tavolo: Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Assistente tecnico

per l'indirizzo minerario: Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo minerario;

per l'indirizzo chimico/biologico: Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo chimico, biologico;

per l'indirizzo edile/grafico: Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo edile/grafico;

per l'indirizzo meccanico/elettrotecnico: Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo meccanico, elettronico e telecomunicazioni, elettrotecnico;

per l'indirizzo agrario-forestale: Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo agrario;

per l'indirizzo informatico: Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico;

per l'indirizzo assistenziale: Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo socio-sanitario;

per l'indirizzo televisivo: Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo comunicazione audiovisiva, ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente ad esperienza di almeno un anno maturata nel settore dell'assistenza alle riprese e alla trasmissione satellitare, nonché dell'elaborazione informatica di filmati per la web tv.

Assistente turistico/culturale

per l'indirizzo linguistico: Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo linguistico;

per l'indirizzo archivistico/conservativo: Titolo di studio: diploma di liceo classico, scientifico, di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo pedagogico (può essere richiesto un titolo di specializzazione), diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo artistico;

per l'indirizzo turistico: Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo turistico, diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere.

Categoria B

Profili professionali

Collaboratore amministrativo

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado; può essere altresì richiesto il possesso di uno specifico attestato di qualificazione professionale o specifico attestato di frequenza con profitto oppure il possesso di specifiche abilitazioni, relativamente all'esclusivo esercizio delle funzioni previste dalla declaratoria del profilo professionale.

Collaboratore tecnico

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado; può essere altresì richiesto il possesso di uno specifico attestato di qualificazione professionale o specifico attestato di frequenza con profitto oppure il possesso di specifiche abilitazioni, relativamente all'esclusivo esercizio delle funzioni previste dalla declaratoria del profilo professionale.

Collaboratore per i servizi di rimessa

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado e possesso della patente di guida non inferiore alla categoria C con anzianità di guida, anche in categoria B, di almeno tre anni.

Categoria A

Profilo professionale

Operatore

Richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico e comunque il possesso della licenza di scuola elementare ai sensi delle vigenti norme di legge.

Categoria FA dell'Area forestale regionale

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.

PROVE E INDICI DI RISCONTRO PER LE ASSUNZIONI MEDIANTE AVVIAMENTO A SELEZIONE DEI LAVORATORI SEGNALATI DAI CENTRI PER L'IMPIEGO

Categoria B

PROFILO PROFESSIONALE : COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Selezione: prova pratica.

Contenuto della prova:

- catalogazione in ordine cronologico e per argomento di atti amministrativi;
- compilazione di uno stampato amministrativo di uso corrente secondo le istruzioni contenute nello stesso;
- inserimento dati mediante utilizzo dei più diffusi programmi informatici, nella versione più recente in dotazione all'Amministrazione regionale;

ovvero

- catalogazione in ordine cronologico e per argomento di atti amministrativi;
- compilazione di uno stampato amministrativo di uso corrente secondo le istruzioni contenute nello stesso;
- esecuzione di tre operazioni relative all'utilizzazione di un impianto telefonico complesso e derivato.

Durata complessiva: 45 minuti.

Riscontro: l'idoneità è conseguita con l'esecuzione corretta, entro il termine fissato, di tutti i quesiti e le operazioni.

PROFILO PROFESSIONALE : COLLABORATORE TECNICO

Selezione: prova tecnico-attitudinale.

Contenuto della prova: la prova consisterà in tre operazioni manuali a livello specializzato in materia di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari e impianti tecnici, di apparecchiature per le analisi chimiche, di macchinari adibiti a stampa, fascicolazione e rilegatura di materiale.

L'oggetto e il tempo di esecuzione delle operazioni saranno individuati dalla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi in correlazione alle specifiche mansioni da svolgere.

Riscontro: l'idoneità è conseguita con l'esecuzione corretta, nel tempo stabilito, delle operazioni richieste.

PROFILO PROFESSIONALE : COLLABORATORE PER I SERVIZI DI RIMESSA

Selezione: prova tecnico-pratica.

Contenuto della prova:

- guida di un automezzo (durata 20 minuti);
- tre operazioni di ordinaria manutenzione di un autoveicolo a motore (tempi da definire in relazione al tipo di operazione richiesta).

Riscontro: l'idoneità è conseguita se viene accertata la piena capacità nella guida dell'autoveicolo e se l'esecuzione, nei tempi stabiliti, delle tre operazioni è corretta.

Categoria A

PROFILO PROFESSIONALE : OPERATORE

Selezione: prova pratica attitudinale.

Contenuto della prova:

- scrittura, sotto dettatura, di un breve saggio su carta uso bollo (durata 10 minuti);
- disposizione in stretto ordine alfabetico di un elenco di nomi (durata 5 minuti);
- confezionamento di un pacco postale (durata 5 minuti);
- esecuzione di fotocopie di articoli di giornale in formato A 3 e A 4;
- colloquio di cultura generale (durata 10 minuti).

Riscontro: il candidato conseguirà l'idoneità solo se: non commetterà più di un errore in ciascuna delle prime due prove, confezionerà il pacco in maniera corretta per la spedizione, eseguirà le fotocopie correttamente e dimostrerà una sufficiente cultura generale. Il mancato rispetto di una di dette condizioni implicherà l'automatico riconoscimento di non idoneità.